



*Il Ministro del turismo*  
*di concerto con*  
*il Ministro per le disabilità*

**Modalità di accesso e fruizione degli interventi a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, commi 176 e 177 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 recante "Misure Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, "destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica delle persone con disabilità".**

**VISTO** l'articolo 1, comma 176 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 recante "Misure Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" a mente del quale: "Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica stessa, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica delle persone con disabilità";

**VISTO** altresì l'articolo 1, comma 177 della suddetta legge 30 dicembre 2021 n. 234 ove è previsto che con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 176;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2021 n. 55 e, in particolare, l'articolo 6, concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021 n. 102, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, secondo cui le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, il tutto con oneri di gestione e spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;



*Il Ministro del turismo*  
*di concerto con*  
*il Ministro per le disabilità*

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

**CONSIDERATO** che lo scopo del fondo di cui all’articolo 1, comma 176, della citata legge n. 234 del 2021 è volto a sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica stessa;

**VISTO** il Decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del lavoro e delle politiche sociali e del turismo, del 28 settembre 2021 n. SN, recante il riparto delle risorse afferenti il *“Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”*, di cui all’articolo 34, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, e della necessità di adottare interventi complementari e sinergici a quelli ivi previsti;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 765 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 *“che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 13 agosto 2008 (L 218/30 IT);

**VISTA** lo standard UNI ISO 21902:2022 *Turismo e servizi correlati — Turismo accessibile per tutti— Requisiti e raccomandazioni*;

**VISTO** lo standard UNI CEI EN 17210:2021 *Accessibilità e usabilità dell’ambiente costruito – Requisiti funzionali*;

**VISTO** lo standard UNI/PdR 92:2020 *Stabilimenti balneari - Linee guida per la sostenibilità ambientale, l’accessibilità, la qualità e la sicurezza dei servizi*;

**CONSIDERATA** l’esigenza di definire gli interventi volti all’accertamento della sussistenza dei requisiti di accessibilità dei servizi turistici da parte delle strutture ricettive e sportive, anche ai fini della diversificazione dell’offerta turistica e per favorire l’inclusione sociale;



*Il Ministro del turismo*  
*di concerto con*  
*il Ministro per le disabilità*

**IL MINISTRO DEL TURISMO**

**di concerto con**

**IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ**

**DECRETA**

**Articolo 1**

*(Oggetto)*

1. Il presente decreto definisce le modalità di accesso e di fruizione delle risorse di cui al fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, commi 176 e 177, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione complessiva di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
2. Le risorse di cui al presente decreto hanno ad oggetto i servizi volti al rilascio delle certificazioni UNI ISO 21902:2022, UNI CEI EN 17210:2021 o UNI/PdR 92:2020 nonché alla individuazione delle azioni necessarie ai fini del riconoscimento delle predette certificazioni.
3. I destinatari delle azioni individuano l'ente certificatore tra quelli iscritti in un apposito elenco costituito dal Ministero del turismo mediante Avviso pubblico.

**Articolo 2**

*(Destinatari)*

1. Possono presentare istanza per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, le imprese in possesso delle seguenti classificazioni ATECO prevalenti:
  - a) esercizi alberghieri (ATECO 55.10.00);
  - b) esercizi extra-alberghieri (ATECO 55.20.10; ATECO 55.20.20; ATECO 55.20.30; ATECO 55.20.40; ATECO 55.20.51; ATECO 55.20.52; ATECO 55.23.50; ATECO 55.30.00; ATECO 55.90.10; ATECO 55.90.20);
  - c) stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)
  - d) stabilimenti balneari (ATECO 93.29.20).
2. Sono altresì destinatarie delle azioni le strutture dirette allo svolgimento di attività sportive di maggiore interesse per la fruizione turistica, siano esse pubbliche o private e necessariamente



*Il Ministro del turismo*  
*di concerto con*  
*il Ministro per le disabilità*

aperte al pubblico giornaliero, non rientranti fra i destinatari di cui al comma precedente. Le discipline sportive maggiormente interessate dai flussi turistici saranno individuate nell'avviso pubblico di cui al successivo articolo 4 fra quelle riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.

3. Per i destinatari di cui al precedente comma 1, lettera a) e b) si applicano i criteri specifici della certificazione UNI ISO 21902:2022;
4. Per i destinatari di cui al precedente comma 1, lettera c) e di cui al comma 2 si applicano i criteri generali della UNI CEI EN 17210:2021, sulla base di una specifica lista di controllo emanata dall'Ente italiano di normazione UNI.
5. Per i destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), si applicano i criteri specifici della certificazione UNI/PdR 92:2020.
6. Per la fruizione dell'intervento i soggetti destinatari debbono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
  - a) avere sede/i operativa/e in Italia;
  - b) non avere procedure concorsuali pendenti;
  - c) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  - d) essere in regola con gli obblighi in materia fiscale;
  - e) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa;
  - f) non presentare condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
  - g) essere in regola con gli obblighi sul collocamento al lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
7. Le strutture ricettive, termali, balneari e sportive destinatarie dell'intervento devono essere ubicate nel territorio italiano.
8. Le strutture certificate di cui al comma precedente hanno adeguata valorizzazione all'interno del portale italia.it.

Articolo 3  
*(Assegnazione delle risorse)*

1. L'ammontare delle risorse per lo svolgimento dei servizi destinati alle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), costituite sotto forma di catene alberghiere - intendendosi per tali i gruppi aziendali turistici generalmente guidati da una *holding* che raggruppa più strutture



*Il Ministro del turismo*  
*di concerto con*  
*il Ministro per le disabilità*

ricettive che figurano sotto un marchio comune - non può superare il 35% delle risorse complessive.

2. L'ammontare delle risorse per lo svolgimento dei servizi destinati alle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) e di cui al comma 2, non può superare il 20% delle risorse complessive.
3. Per le strutture diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'ammontare delle risorse per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 1 non è soggetto ad alcun limite complessivo.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno, i limiti di cui ai commi precedenti potranno essere rivisti con Decreto del Segretario generale, sulla base del monitoraggio circa l'effettivo utilizzo dei fondi.

Articolo 4

*(Avvisi pubblici)*

1. Entro 45 giorni dalla registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, il Ministero del turismo pubblica sul proprio sito web istituzionale un Avviso pubblico contenente le modalità per la costituzione dell'elenco degli enti qualificati ai sensi del Regolamento CE 765/2008, sulla base della UNI CEI EN ISO/IEC 17075, per la certificazione UNI ISO 21902:2022, per la certificazione UNI CEI EN 17210:2021 o per la certificazione UNI/PdR 92:2020.
2. Entro 60 giorni dalla registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, il Ministero del turismo pubblica sul proprio sito web istituzionale un Avviso pubblico per i destinatari di cui all'articolo 2, recante:
  - a) la tipologia di servizi per l'accertamento dei requisiti necessari per l'ottenimento della certificazione UNI ISO 21902:2022 per le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della certificazione UNI CEI EN 17210:2021 per i destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e di cui al comma 2 e della certificazione UNI/PdR 92:2020 per le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) nonché per il rilascio della certificazione UNI ISO 21902:2022, della certificazione UNI CEI EN 17210:2021 e della certificazione UNI/PdR 92:2020, ove sia accertato il possesso dei requisiti;
  - b) i servizi per la verifica sul mantenimento dei requisiti posseduti e/o sulle azioni correttive eventualmente realizzate;



*Il Ministro del turismo*  
*di concerto con*  
*il Ministro per le disabilità*

- c) i servizi per la verifica a campione sulle strutture che abbiano ottenuto la certificazione di cui al precedente punto b);
  - d) le tariffe applicabili, distinte in base alla tipologia e alla dimensione delle strutture ricettive, termali, balneari e sportive;
  - e) le modalità di presentazione delle domande, attraverso piattaforma telematica, da parte dei destinatari di cui all'articolo 2, con l'indicazione dell'ente certificatore prescelto per l'erogazione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), fino ad esaurimento delle risorse;
  - f) le modalità di gestione delle verifiche di cui alla precedente lettera d);
  - g) le modalità di rendicontazione da parte dell'ente certificatore che ha realizzato gli interventi;
  - h) l'elenco delle discipline sportive praticate nelle strutture di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di ricezione.

Articolo 5

*(Gestione del Fondo)*

1. Per lo svolgimento delle attività di gestione dei servizi di cui al presente decreto, ivi incluso lo sviluppo della piattaforma informatica per l'acquisizione delle richieste e la rendicontazione degli interventi nonché l'assistenza informatica agli enti certificatori e ai soggetti destinatari di cui all'articolo 2 per la presentazione delle istanze, è accantonata, a valere sul fondo stesso, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse stanziare per gli anni 2022, 2023 e 2024.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, il Ministero del turismo individua un soggetto idoneo alla gestione, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102 e del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Articolo 6

*(Casi di revoca)*



*Il Ministro del turismo*  
*di concerto con*  
*il Ministro per le disabilità*

1. Con provvedimento del Ministero, i servizi di cui al presente decreto sono revocati, in misura totale o parziale, qualora si riscontri l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero una documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto destinatario; in questo caso gli oneri correlati all'erogazione dei servizi da parte dell'ente certificatore rimangono in carico alla struttura ricettiva destinataria.
2. I servizi sono altresì revocati nel caso di inadempimento e/o inesatto adempimento da parte dell'ente certificatore. In tal caso la revoca totale dei servizi comporta per l'ente certificatore l'obbligo di restituzione dell'importo erogato.
3. L'Amministrazione effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 2, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 7

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo - Centro di responsabilità 2 – Segretariato Generale – EF 2022, sul capitolo 7118, p.g. 1, *"Fondo per la realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica per le persone con disabilità"*.

Articolo 8

*(Risorse aggiuntive)*

1. Ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili da parte di altre Amministrazioni centrali ovvero da parte di Amministrazioni regionali o locali saranno impiegate per i servizi e con le modalità di cui al presente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso agli organi di controllo.

Roma,

Il Ministro del turismo

Il Ministro per le disabilità